

MEMORIA CONFEDIR

COSTITUZIONE COMITATO PARITETICO AI SENSI DELL' ex art. 43 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

È noto che ai fini della rappresentatività delle OOSS nel proprio comparto viene considerata la media tra la quota associativa e la quota elettiva, se tale media supera il 5% del dato complessivo le OOSS sono ritenute rappresentative nel comparto.

La quota associativa

All'articolo 43 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 viene citato testualmente "*Il dato* associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato".

Ancora, ai sensi del punto 11) del regolamento per i criteri di conteggio delle deleghe "Nei soli comparti AFAM e SCUOLA sono computabili le deleghe rilasciate dal personale a tempo determinato con incarico annuale o comunque fino al termine delle lezioni".

Tale criterio di cedevolezza per il solo comparto scuola è legato alla cronica utilizzazione di personale precario che nel solo comparto scuola per più anni ha superato quota 200mila unità, come si evince dal rapporto del MEF sulla spesa pubblica nel sessennio 2007-2012 pubblicato a gennaio 2014, per una percentuale di personale a TD che ha superato negli anni la quota del 20% della forza lavoro impiegata e che stante i criteri degli altri ambiti lavorativi non avrebbe avuto potere di rappresentanza.

Cionondimeno esiste una quota di lavoratori precari che continua a non avere voce nel conteggio della quota associativa di rappresentatività ed è costituita da quei precari che, tra i vari motivi, o per mancanza di titolo abilitativo, o per mancato inserimento nel sistema di graduatorie di

provveditorato, o ancora perché la propria graduatoria di appartenenza è stata penalizzata dal susseguirsi di riforme scolastiche, non riescono a ottenere incarichi fino al termine delle lezioni.

Tale quota di personale precario è variato nel corso degli anni ma la sua consistenza è stata anche superiore alla quota associativa di rappresentatività del 5%, come si è evinto dalla consistenza numerica dei percorsi abilitativi speciali attivati ai sensi della legge 143 del 2004 (circa 70 000 unità) o nei più recenti PAS (circa 80000 unità).

CONFEDIR chiede, pertanto, che sia considerato dato associativo utile ai fini della rappresentatività anche il personale che all'interno dell'anno (scolastico) di rilevamento della quota associativa abbia ricevuto un incarico a tempo determinato di qualsiasi durata.

La quota elettiva

Ai sensi del comma 1 dell'art 3 del regolamento elettorale delle RSU per la FP:

"1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale".

Da quanto sopra riportato, pertanto, è lecito il diritto al voto dei precari con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, allo stesso modo è lecito il diritto al voto del personale proveniente da altre amministrazioni ma non viene ritenuto lecito il voto dei precari che abitualmente lavorano nella scuola e che non abbiano un incarico annuale o fino al termine delle elezioni, come già accennato il personale, che viene escluso dal voto, ha avuto negli anni consistenze di ben oltre la soglia di rappresentatività.

Ai sensi del comma 2 dell'art 3 del regolamento elettorale delle RSU per la FP:

"2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale."

Ovvero sono esclusi dall'elettorato passivo tutti i precari indipendentemente dal tipo di contratto, quota di lavoratori che nel comparto scuola ha, negli anni, superato la quota del 20% del totale della forza lavoro.

CONFEDIR chiede, pertanto, che ai fini dell'elettorato attivo possa avere diritto di voto anche il personale che all'interno dell'anno (scolastico) di rilevamento della quota associativa abbia ricevuto un incarico a tempo determinato di qualsiasi durata, ma soprattutto

CHIEDE

che ai fini dell'elettorato passivo possa essere votato anche il personale a TD con incarico annuale o fino al termine dell'attività didattica nel rispetto delle direttive UE 70/99 e 14/02, dell'art. 27 della CEDU; come del resto ribadito dalla recente sentenza della Corte Europea "Association dé mediation sociale" in modo da garantire la parità di diritti tra personale precario e di ruolo.

È evidente, dopo la sentenza della CGUE sulla causa C-176/12, che tutti i lavoratori anche atipici hanno diritto a esercitare il proprio voto durante le elezioni dei rappresentanti sindacali come d'altronde avviene anche nel settore privato italiano.

CONFEDIR ritiene inoltre che i tempi siano maturi per un salto qualitativo del personale a TD in particolare del comparto scuola anche viste le recenti linee di indirizzo di stabilizzazione del personale precario contenute nel piano "La Buona Scuola" col quale si procederà, già dall'AS 2015-2016, all'immissione in ruolo di oltre 148mila docenti, facendo così venire meno le eventuali pregiudiziali sulla mancata continuità di servizio del personale assunto a TD, inoltre per ovviare alle conseguenze delle operazioni di mobilità che periodicamente portano al decadimento delle RSU neoelette si propone un sistema di nomina supplente con scorrimento della liste elettorali risultate vincitrici; in tal modo infatti verrebbero limitati gli effetti derivanti da operazioni di dimensionamento scolastico, mobilità d'ufficio nonchè mobilità volontaria accentuati dalle manovre di razionalizzazione della spesa pubblica delle ultime legislature.

Roma, 25 novembre 2014